

Videosorveglianza in condominio

Quando le parti comuni di un edificio possono essere oggetto di sorveglianza video senza che con ciò venga violata alcuna norma anche posta a tutela della *privacy*? In questo contributo l'analisi di un delicato equilibrio tra due diritti equivalenti.

Pretesa alla
riservatezza

Tutela dell'incolumità
fisica

Contributo a cura di

Marta Jerovante

Impianto di videosorveglianza in abitazione privata tra diritto alla riservatezza e tutela incolumità fisica

Quando le parti comuni di un edificio possono essere oggetto di sorveglianza video senza che con ciò venga violata alcuna norma anche posta a tutela della *privacy*? In questo contributo l'analisi di un delicato equilibrio tra due diritti equivalenti.

Marta Jerovante
Consulente giuridico

Sempre più di frequente la relazione tra *privacy* e sicurezza si pone in termini oppositivi e la ricerca di un equilibrio tra due posizioni giuridiche equivalenti fa questione sempre più complessa. Oltretutto anche le soluzioni delle controversie giudiziali non paiono fornire un'interpretazione pacifica.

Una recente pronuncia di merito (Trib. Avellino, Sez. I, sent. 30 ottobre 2017) ha riproposto al riguardo una serie di punti di attenzione, affrontando in maniera particolarmente ampia e approfondita una controversia originata dall'installazione di un impianto di videosorveglianza in un'abitazione privata: vittima di violente intrusioni nel proprio domicilio, un residente decideva di installare una telecamera che puntava sul proprio vialetto d'accesso, coincidente con l'ingresso anche all'abitazione del proprio vicino. Quest'ultimo, ritenendo tale atto fortemente pertur-

bante sul piano psicologico per se stesso e per i propri familiari – i quali si sarebbero così sentiti costantemente spiati – agiva giudizialmente per ottenere un provvedimento cautelare inibitorio della predetta attività di ripresa.

L'irrilevanza penale ...

La trattazione è mossa dalla considerazione, formulata sulla base dei documenti video e fotografici allegati da entrambe le parti processuali, che la telecamera, per come posizionata, non avrebbe potuto in alcun modo riprendere, neppure parzialmente, l'interno della villetta dei ricorrenti: l'impianto di videosorveglianza in questione puntava piuttosto sul viale che consente di accedere a entrambe le abitazioni, ossia su uno «spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da parte di chiunque, senza che sia necessario il consenso di chicchessia».

Questo l'aspetto centrale che ha indotto il Tribunale a respingere innanzi tutto l'illiceità della condotta del resistente in relazione all'art. 615-bis cod. pen.: la norma penale sanziona, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, le **illecite interferenze nella vita privata**, ossia l'indebita acquisizione, realizzata

mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, di notizie o immagini relativa alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614. La tutela di cui all'art. 615-*bis* cod. pen. opera dunque in riferimento all'**abitazione**, o **altro luogo di privata dimora**, o alle **appartenze di essi**, «nozioni – come chiarito già in Cass., sent. 12 luglio 2017, n. 34151 – che individuano una **particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata**, in modo da sottrarla a ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro – proseguono gli ermellini – proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia **destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio**».

In proposito, la Corte Costituzionale ha poi precisato che «non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre altresì che esso avvenga **in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi**. Con la conseguenza che, se l'azione può essere liberamente osservata dai terzi senza dovere ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza» (Corte Cost., sent. n. 149/2008).

Sulla scorta di tali osservazioni, sono state così considerate legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade all'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno (Cass. pen., Sez. II, sent.

24 ottobre 2014, n. 46786; sent. 27 maggio 2015, n. 22093).

In definitiva, il Tribunale ha ritenuto non integrata nel caso la fattispecie penale di cui all'art. 615-*bis* cod. pen., in accoglimento del conseguente principio giurisprudenziale secondo il quale **le riprese di aree comuni, pianerottoli e scale prospicienti il proprio ingresso, effettuate dalla telecamera installata dal singolo condomino, non integrano una condotta penalmente rilevante**: detti spazi non hanno la funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, essendo in realtà destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti (Cass., sent. n. 34151/2017).

Nel caso di specie, peraltro, il viale oggetto delle videoriprese era direttamente accessibile da parte di chiunque, non essendovi all'inizio dello stesso nessun cancello, né altro ostacolo.

... e civilistica della condotta

Il giudice, all'esito di un'ulteriore disamina, ha escluso anche che potesse profilarsi un comportamento inosservante delle prescrizioni del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il Tribunale ha rammentato che l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 estende l'operatività delle norme del codice della *privacy* anche al trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali solo nell'ipotesi in cui i dati siano destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione: tuttavia, nonostante l'ampia protezione riconosciuta da tale provvedimento, la fattispecie in questione sarebbe fuori dal suo ambito applicativo, dal momento che la videoripresa è avvenuta per finalità esclusivamente personali e non è risultato in alcun modo provato che il segnale video ripreso dalla telecamera oggetto del contendere sia stato o sia attualmente comunicato a terzi oppure diffuso in altro modo.

L'organo giudicante è andato oltre: ha rammentato le indicazioni fornite dal **Garante per la protezione dei dati personali** nel **provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010**, ove si afferma, rispetto ai **trattamenti effettuati per finalità esclusivamente personali non accompagnati da comunicazione sistematica o diffusione di dati**, che «Benché non trovi applicazione la disciplina del codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai **solli spazi di propria esclusiva pertinenza** (per esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione), **escludendo ogni forma di ripresa**, anche senza registrazione di immagini, **relativa ad aree comuni** (cortili, pianerottoli, scale, *garage* comuni) **ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini**»; tuttavia, in ragione del già riferito indirizzo di legittimità, che ha escluso la riconducibilità delle aree comuni del condominio a spazi di vita privata (Cass. pen., sent. 29 ottobre 2008, n. 44701; Trib. Roma, Sez. V civ., ord. 15 gennaio 2014; Cass. pen., sent. n. 34151/2017), il Tribunale di Avellino ha negato correttezza e riferibilità delle indicazioni del Garante in ambito penale.

Anche in sede civile, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato i medesimi profili: la valutazione della legittimità o meno della contestata installazione non va compiuta analizzando i contrapposti interessi, ma verificando se l'oggetto inquadrato dalle camere meriti la tutela che viene garantita ai luoghi di privata dimora. Si è così affermato che il condomino possa installare, senza il preventivo consenso dell'assemblea condominiale, una **telecamera nell'area adibita a parcheggio in cui si siano verificati furti** all'interno delle autovetture e che non sussista violazione della *pri-*

vacy «nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di **luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone ed esclusi dalla tutela di cui all'art. 615-bis cod. pen.**» (Cass. civ., sent. 3 gennaio 2013, n. 71 e sent. 9 agosto 2012, n. 14346).

Il rilievo costituzionale della tutela del domicilio

Nel caso di specie, il Tribunale ha negato altresì che la condotta posta in essere dal resistente possa reputarsi lesiva del diritto alla riservatezza dei ricorrenti *ex art. 14 Cost.*: la tutela costituzionale del domicilio si esplicita nel riconoscimento non solo del diritto di ammettere o escludere determinate persone dal medesimo, ma anche nel diritto di preservare la sfera privata, ossia la vita intima che in quegli spazi si svolge. L'inviolabilità del medesimo è così sancita non solo rispetto a ingerenze di tipo fisico, ma anche rispetto a intrusioni realizzate mediante il ricorso a strumenti tecnici, quali appunto delle riprese filmate.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui un'azione si svolga sì in uno spazio di privata dimora, ma sia liberamente osservabile dall'esterno – per esempio su un balcone che si affaccia sulla strada pubblica o in un vialetto di ingresso a un'abitazione privo di particolari “schermature” – non può operare la protezione dell'art. 14 Cost.

Come si è già rilevato, non è sufficiente che un certo comportamento avvenga in luoghi di privata dimora; occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. In assenza dunque di particolari barriere tra l'attività filmata e la generalità degli individui, non è possibile accampare, perlomeno non sotto il profilo della tutela del domicilio, la violazione del diritto alla riservatezza.

Il diritto alla riservatezza non prevale sempre e comunque sulla tutela dell'incolumità fisica

L'organo giudicante ha ritenuto allora di affrontare un ultimo aspetto: pur ammettendo che al diritto alla riservatezza debba riconoscersi una diretta tutela, alla luce della nostra Carta costituzionale e di altre fonti sovranazionali in materia di *privacy*, anche al di fuori dell'ambito applicativo del D.Lgs. 196/2003 e della tutela della propria dimora, tuttavia non può essere considerato come prevalente, in ogni caso, rispetto al diritto alla tutela dell'incolumità fisica: quest'ultimo, al pari dell'altro, ha fondamento costituzionale e trova equivalente riconoscimento in altre norme sovranazionali.

Nella fattispecie in questione, il resistente e la sua famiglia avevano subito, nel 2012, una violazione di domicilio e una rapina con aggressione a mano armata, nonché un tentativo di rapina due anni più tardi: ebbene, affermare che questi abbia il diritto di collocare una telecamera fuori della propria abitazione, a patto che la videoripresa non riguardi spazi di privata dimora che non siano già di per sé visibili a terzi, vorrebbe dire frustrare del tutto l'esigenza di tutela a fronte di probabili situazioni di pericolo. Se l'angolo visuale dell'impianto di videosorveglianza si limitasse all'interno della dimora del resistente, si escluderebbe del tutto la ripresa del vialetto di accesso e il resistente non avrebbe più modo di identificare chi lo percorra anche con scopi eventualmente illeciti e/o penalmente rilevanti di aggressione all'incolumità fisica. Inoltre – ha proseguito il Tribunale – una tale modalità di inquadramento consentirebbe a possibili malintenzionati di manomettere la telecamera stessa con estrema facilità e senza particolari accorgimenti.

La condotta del resistente di apposizione della telecamera predetta con angolo visuale relativo al solo vialetto deve, in definitiva, reputarsi proporzionata alla tutela dell'incolu-

mità fisica sua e della sua famiglia e non integra alcuna violazione, nell'ambito del **necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale**, del diritto alla riservatezza dei ricorrenti.

Peraltro il Tribunale non ha mancato conclusivamente di osservare che una differente soluzione della controversia, con accoglimento del ricorso proposto, finirebbe per avallare una concezione estremamente ampia della riservatezza, che non considera affatto «gli odierni fenomeni di sovraesposizione e rapidissima e incontrollabile circolazione delle immagini di chiunque (nonché di altre informazioni personali) anche mediante l'uso di *social network* e di altre applicazioni».

Il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

Per la verità, la questione non pare avere trovato definitiva composizione.

Peraltro, anche sul fronte della prassi applicativa, si imporranno necessari adeguamenti, in considerazione del fatto che **il prossimo 25 maggio entrerà pienamente in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Come dichiarato nel IV Considerando, «Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il **diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta**, ma va considerato alla luce della sua **funzione sociale** e va **contemperato con altri diritti fondamentali**, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il **rispetto della vita**

privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica».

Obiettivo del regolamento è dunque la tutela del diritto alla protezione dei dati personali di tutti noi, persone fisiche, a fronte delle attività compiute dai soggetti che quei dati raccolgono e successivamente trattano (per «trattamento», ai sensi dell'art. 4, n. 2, si intendono le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione).

Se l'acquisizione va compiuta «per finalità determinate, esplicite e legittime», il trattamento deve necessariamente ispirarsi a criteri di «liceità, correttezza e trasparenza» chiarisce immediatamente il regolamento (art. 5); i fondamenti di liceità del trattamento, peraltro sostanzialmente coincidenti con quelli previsti dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono individuati dalla disposizione successiva, ai sensi della quale:

«Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b. il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c. il trattamento è necessario per adempiere

un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

- d. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e. il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore» (art. 6).

Tra le principali novità introdotte dal regolamento, va segnalato l'accento posto sull'*accountability*, la **responsabilizzazione di titolari e responsabili del trattamento**, ossia l'«adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento» (Garante per la protezione dei dati personali, *"Guida all'applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"*).

Ai titolari del trattamento viene cioè assegnato il compito di decidere in autonomia modalità, garanzie e limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento: «**sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del trattamento stesso**, il titolare del trattamento mette in atto **misure tecniche e organizzative adeguate** [...], volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati [...] e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati» prevede innanzi tutto l'art. 25. Ciò vuol dire che, prima

ancora di procedere al trattamento dei dati vero e proprio, il titolare, «tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento», è tenuto a svolgere un'analisi preventiva ai fini della configurazione di idonee procedure di raccolta e uso dei dati ed è chiamato a porre in essere una serie di attività specifiche e dimostrabili.

Tra tali azioni vi è la **valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali** (art. 35), che contenga, oltre a una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento e a una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità, «una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione».

Il titolare, all'esito di tale valutazione, assumerà autonomamente le proprie valutazioni: potrà decidere se iniziare il trattamento, ritenendo di avere adottato tutte le misure necessarie a eliminare o ridurre il rischio, oppure rivolgersi alle autorità di controllo competenti per ottenere eventualmente indicazioni ulteriori.

L'intervento dell'autorità sarà in ogni caso successivo: come precisa il Garante, l'autorità non avrà il compito di autorizzare il trattamento, bensì di indicare le misure eventualmente da implementare a cura del titolare, fermi restando i poteri correttivi di cui all'art. 58 (avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni

al titolare di conformare il trattamento alle disposizioni del regolamento nell'ipotesi di violazione delle medesime, sino all'imposizione di una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento).

Tutte le realtà pubbliche e private (aziende, studi professionali e tecnici, studi e società di amministrazione condominiale ecc.), che, nell'esercizio delle rispettive attività, raccolgono e trattano dati personali, dovranno uniformarsi alle disposizioni del nuovo regolamento.

Peraltro, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese, le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento vengono incoraggiate alla predisposizione di **codici di condotta** che facilitino l'effettiva applicazione del regolamento: si precisa in particolare che tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche (Considerando n. 98).

Le medesime associazioni e i medesimi organismi sono altresì «invitati» a consultare, nel processo di preparazione, o di successiva modifica o proroga del codice, le parti interessate pertinenti – compresi, quando possibile, gli interessati – e a tenere conto delle osservazioni e delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni (Considerando n. 99).

Si evidenzia conclusivamente che il nuovo **regolamento non si applica «al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale»** (Considerando n. 18).

Tribunale di Avellino, Sez. I, sent. 30.10.2017

Fatto e diritto

- › Atteso che parte ricorrente ha allegato che il resistente avrebbe installato all'esterno del suo cancello una telecamera, la quale sarebbe puntata sulla proprietà esclusiva dei ricorrenti e che tale situazione causerebbe gravi danni anche di natura psicologica a tutta la famiglia dei ricorrenti, la quale si sentirebbe costantemente spiata;
- › tenuto conto che il resistente [omissis] si è costituito e si è difeso come in atti (per ragioni di sinteticità e snellezza motivazionale si fa rinvio alla lettura della comparsa di costituzione);
- › rilevato che dalla visione delle fotografie e dei video prodotti da entrambe le parti risulta che la telecamera oggetto del contendere è puntata sul vialetto che consente di accedere alle abitazioni rispettivamente di proprietà dei ricorrenti e del resistente, mentre non risulta in alcun modo provato che tramite la stessa si possa riuscire a vedere anche solo in parte all'interno della villetta dei ricorrenti;
- › ritenuto che nella presente ordinanza vada fatta applicazione del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ.; tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v., tra le tante, Trib. Bari, Sez. III, sent. 19.9.2013; Trib. Reggio Emilia, sent. 29.11.2012, n. 2039; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ., Sez. Unite, sent. 8.5.2014, n. 9936);
- › considerato che va prima di tutto esclusa l'astratta rilevanza penale della condotta di apposizione della telecamera posta in essere dal resistente, perché: «L'art. 615-bis cod. pen. è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen.; vale a dire nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle "appartenenze" di essi. Si tratta di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla a ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Peraltro proprio l'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio. Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e, di conseguenza, la tutela penalistica di cui all'art. 615-bis cod. pen. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (si vedano: Cass., sent. 10.11.2006, n. 5591, la quale ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del "pianerottolo" di un'abitazione privata, oltre che dell'area antistante l'ingresso di un *garage* condominiale; Cass., 25.10.2006, n. 37530, con riguardo alle videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale; Cass., 29.10.2008, n. 44701 ancora una volta con riguardo alle riprese di un'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso)» (v. Cass. pen., Sez. V, sent. 30.5.2017, n. 34151);
- › ritenuto che, quindi, vada esclusa l'illiceità, dal punto di vista penale, della condotta tenuta dal resistente, perché il vialetto oggetto di ripresa da parte della telecamera apposta dal [omissis], a prescindere dalla sua proprietà o meno in capo al ricorrente, è, in base alle immagini e ai video prodotti, uno spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da parte di chiunque, senza che sia necessario il consenso di chicchessia;

- › ritenuto che vada poi valutato se la condotta del resistente possa comunque costituire illecito dal punto di vista civilistico;
 - › considerato a questo proposito che:
- I. l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 dispone: «Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli artt. 15 e 31»;
 - II. nella presente fattispecie non si applica il D.Lgs. 196/2003, perché il trattamento è stato eseguito dal resistente per finalità esclusivamente personali, relative alla tutela dell'incolumità della sua famiglia e della sua proprietà, e non risulta alcuna prova che il segnale video ripreso dalla telecamera oggetto del contendere sia stato o sia attualmente comunicato a terzi oppure diffuso in altro modo;
 - III. esclusa l'applicazione del D.Lgs. 196/2003, va chiarita la portata dell'affermazione fatta dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale, nel suo provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8.4.2010 (pubblicato nella G.U. 99 del 29.4.2010), ha precisato quanto segue quanto ai trattamenti effettuati per finalità esclusivamente personali non accompagnati da comunicazione sistematica o diffusione di dati: «Benché non trovi applicazione la disciplina del codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (per esempio, antistanti l'accesso alla propria abitazione), escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, *garage* comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini»;
 - IV. contrariamente a quanto ritenuto da parte di certa giurisprudenza di merito sul punto, questo giudice ritiene di dovere prestare adesione a quanto affermato da altra giurisprudenza di merito, la quale sul punto ha evidenziato quanto segue: «le indicazioni dettate dal Garante onde evitare di incorrere in azione penalmente illecita non appaiono tenere conto, tuttavia, della giurisprudenza di legittimità in tema di tutela dei beni comuni con riguardo alla configurabilità del reato di illecite interferenze nella vita privata. Sotto tale profilo, non si può prescindere infatti dal condivisibile costante orientamento della S.C., secondo il quale le aree comuni non rientrano nei concetti di domicilio, di privata dimora e di "appartenenza di essi", nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui vive la sua vita privata in modo da sottrarla da ingerenze esterne, in quanto le parti comuni sono in realtà destinate all'uso da parte di un numero indeterminato di soggetti (fra le altre, Cass. pen., sent. n. 44701/2008). Parimenti deve rilevarsi che la Corte Costituzionale (con la decisione n. 149/2008), dopo avere sottolineato che l'art. 14 della Costituzione tutela il domicilio anche come diritto alla riservatezza in ordine a quanto si svolge in quel luogo e che, nel caso di riprese vive, il limite costituzionale dell'inviolabilità del domicilio costituisce presidio della sfera intangibile della riservatezza, ha osservato che non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Con la conseguenza che, se l'azione può essere liberamente osservata dai terzi senza dovere ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare una pretesa alla riservatezza. Tali emergenze sono state tenute in cale anche dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile (Cass., sent. n. 14346/2012 e sent. n. 71/2013) e, sulla base delle stesse, va effettuata la valutazione della legittimità o meno della contestata installazione non analizzando i contrapposti interessi, ma verificando se l'oggetto inquadrato dalle camere meriti la tutela che viene garantita ai luoghi di privata dimora. Invero, se il fine indicato dal Garante è quello

di evitare la commissione di reati e se la giurisprudenza di legittimità esclude la configurabilità dell'illecito sulle parti comuni per la loro intrinseca natura, le parti comuni di un edificio ben possono essere oggetto di sorveglianza video contrariamente a quanto affermato nel citato provvedimento del Garante» (v. Trib. Roma, Sez. V civ., ord. 15.1.2014);

- V. in sostanza, il Garante, nel momento in cui ha dato le indicazioni sopra riportate su quale angolo visuale dovrebbero tenere le telecamere, ha affermato che seguire tale indicazioni è necessario al fine di «evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.)»;
 - VI. tuttavia, come emerge in modo chiaro sia da Cass. pen., Sez. V, sent. 30.5.2017, n. 34151, che dall'ordinanza del Tribunale di Roma appena menzionata, la giurisprudenza penalistica ha espressamente e in modo univoco escluso che la ripresa relativa ad «aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, *garage* comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini» integri di per sé tale reato ogniqualvolta si tratti di spazio fisico direttamente e materialmente accessibile, nonché visibile da parte di chiunque, senza che sia necessario il consenso di chicchessia;
 - VII. pertanto il Garante, per mezzo delle indicazioni da lui fornite con il provvedimento del 2010 (relative a evitare che l'angolo visuale della telecamera riprenda «aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, *garage* comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini»), ha fornito un'interpretazione del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. in buona parte smentita dalla giurisprudenza di legittimità;
- › considerato che tali indicazioni del Garante sono non corrette nel senso sopra delineato in ambito penale e che esse non sono state espressamente reiterate da questo con riferimento agli aspetti civilistici dell'ipotesi di videoripresa effettuata per finalità esclusivamente personali e il cui segnale non è oggetto di comunicazione o diffusione a terzi;
 - › ritenuto pertanto che le suddette indicazioni non possano in alcun modo vincolare o condizionare il giudice civile contrariamente a quanto ritenuto da parte di certa giurisprudenza di merito;
 - › considerato che:
- I. nel caso di specie il trattamento di dati effettuato dal resistente, oltre a non essere penalmente rilevante, non è neppure soggetto al codice della *privacy*;
 - II. il vialetto oggetto di ripresa da parte della telecamera è spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da parte di chiunque (non essendovi alcun cancello o altro ostacolo apposto all'inizio di esso), senza che sia necessario il consenso di chicchessia;
 - III. la Corte Costituzionale ha evidenziato che «l'art. 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi. Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilità del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia non tanto – o non solo – come difesa rispetto a un'intrusione di tipo fisico; quanto piuttosto come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che può essere lesa – attraverso l'uso di strumenti tecnici – anche senza la necessità di un'intrusione fisica. Ne consegue logicamente che, affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione – pur svolgendosi in luoghi di privata dimora – può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza ... In sostanza, il limite dell'art. 14 Cost. può venire in considerazione,

rispetto alle riprese visive (come nel caso di specie), in quanto, per eseguire i filmati all'interno del domicilio, gli organi investigativi debbano superare – tramite opportune manovre o avvalendosi di speciali strumenti – una barriera che si frappone tra la generalità dei consociati e l'attività filmata. Se quest'ultima è accessibile visivamente da chiunque, si è fuori dall'area di tutela prefigurata dalla norma costituzionale *de qua*»;

- IV. nel caso di specie si può quindi con sicurezza escludere che il resistente abbia, attraverso la propria condotta, violato il diritto dei ricorrenti alla riservatezza su quanto si compie nel vialetto necessario per accedere alle villette delle parti – si tratta infatti di vialetto visibile da parte di terzi senza nessun particolare accorgimento;
- V. si potrebbe affermare che tuttavia il resistente, attraverso la propria condotta, avrebbe violato un diritto alla riservatezza non agganciato alla tutela della propria dimora o proprietà;
- VI. tuttavia va ribadito che il D.Lgs. 196/2003, pur tutelando in modo assai ampio e articolato il diritto alla riservatezza, non lo riconosce espressamente nel caso di specie, trattandosi di videoripresa effettuata per finalità esclusivamente personali e il cui segnale non è oggetto di comunicazione o diffusione a terzi;
- VII. a questo punto si potrebbe argomentare che tale diritto abbia diretta tutela costituzionale, nonché nelle altre fonti sovranazionali relative alla tematica della *privacy*, anche al di fuori dell'ambito applicativo del D.Lgs. 196/2003 e della tutela della propria dimora;
- VIII. tuttavia sul punto questo giudice non ritiene che si possa riconoscere una tutela sempre e comunque prevalente al diritto alla riservatezza rispetto a quello alla tutela della propria incolumità fisica;
- IX. in effetti, anche quest'ultimo diritto ha fondamento costituzionale e in numerose altre fonti sovranazionali;
- X. con specifico riferimento al diritto alla tutela dell'incolumità fisica, questo giudice ritiene che sia specificazione di esso e meriti tutela prevalente rispetto al diritto alla riservatezza nel senso delineato al punto VII. il diritto ad apporre una telecamera al di fuori della propria abitazione al fine di monitorare chi utilizzi il vialetto mediante il quale si arriva alla stessa con l'esclusione della ripresa di ambiti rientranti nei luoghi di privata dimora altrui, a patto che questi non siano già di per sé visibili a terzi;
- XI. infatti ritenere che, in un caso come quello oggetto del presente giudizio, la telecamera dovrebbe avere un angolo visuale tale da escludere del tutto la ripresa del vialetto di accesso significherebbe frustrare del tutto lo scopo dell'apposizione della telecamera, la quale potrebbe a questo punto essere rivolta solo verso l'interno della dimora del resistente senza potere in alcun modo identificare chi percorra il vialetto anche con scopi eventualmente illeciti e/o penalmente rilevanti di aggressione all'incolumità fisica;
- XII. neppure una tale interpretazione potrebbe ritenersi portatrice di un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto alla tutela della propria incolumità fisica, perché una tale modalità di inquadramento della telecamera consentirebbe a eventuali soggetti malintenzionati di manomettere la stessa senza neppure dovere adottare alcun particolare accorgimento come il travisamento o l'uso di altri mezzi illeciti, rendendo così inutile *in the first place* l'installazione della telecamera;
- XIII. del resto, nel caso di specie, è pacifico tra le parti (in quanto nessuna contestazione specifica ha mosso parte ricorrente a fronte delle specifiche allegazioni contenute nella comparsa di risposta del resistente) che effettivamente il resistente e la sua famiglia siano stati vittima,

nel settembre 2012, di un episodio di violazione di domicilio e di rapina con aggressione a mano armata, nonché, nel gennaio 2014, di un tentativo di rapina;

XIV. pertanto questo giudice reputa che la condotta del resistente di apposizione della telecamera predetta con angolo visuale relativo al solo vialetto come sopra meglio descritto sia proporzionata a quanto sia necessario per la tutela dell'incolumità fisica sua e della sua famiglia e non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza dei ricorrenti;

XV. infine questo giudice non può evitare di osservare come l'amplessima concezione della riservatezza che dovrebbe essere necessaria per l'accoglimento del ricorso stride del tutto con le attuali caratteristiche della nostra società, nella quale si assiste a fenomeni di sovraesposizione e rapidissima e incontrollabile circolazione delle immagini di chiunque (nonché di altre informazioni personali) anche mediante l'uso di *social network* e di altre applicazioni;

XVI. in conclusione, non si può ritenere che la condotta posta dal resistente con le modalità sopra precisate sia illecita, con la conseguenza che non può essere sorto alcun diritto al risarcimento del danno o all'ottenimento di altre forme di tutela inibitoria in capo ai ricorrenti;

- › ritenuta quindi l'insussistenza del *fumus boni iuris*, il che esenta lo scrivente da ogni ininfluente valutazione relativa alla presenza o meno del *periculum in mora*;
- › ritenuto, in definitiva, che vada rigettata la domanda cautelare proposta;
- › considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
 - a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55 del 10.3. 2014 (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto «... si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore»;
 - b. che la presente causa rientra nello scaglione di valore indeterminabile, con applicazione ex art. 5, comma 6, del D.M. 55/2014 dello scaglione previsto per le cause di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia;
 - c. dell'urgenza nella trattazione della causa;
 - d. dell'estrema semplicità della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria caratterizzata dalla sola discussione orale e che comunque la trattazione e decisione della causa si sono esaurite in una sola udienza;
 - e. del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1, del medesimo decreto possono essere aumentati, di regola, fino all'80%, o diminuiti fino al 50% e che, con specifico riferimento alla fase istruttoria, l'aumento può essere di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%;

P.Q.M.

A. Rigetta la domanda di tutela cautelare proposta dai ricorrenti;

B. Condanna i ricorrenti [omissis], C.F. [omissis], parte nata a [omissis] in data [omissis], e [omissis], C.F. [omissis], parte nata a [omissis] in data [omissis], in solido tra loro, al pagamento, in favore del resistente [omissis], C.F. [omissis], parte nata a [omissis] in data [omissis], delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.700,00 per compensi professionali forensi, oltre IVA e CPA, se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso.